

N. R.G. 71/2023



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI LIVORNO**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Gianmarco Marinai	Presidente Relatore
dott. Alberto Cecconi	Giudice
dott. Simona Capurso	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

avente ad oggetto l'apertura della **liquidazione controllata ex art. 268 CCII** di ALESSANDRO DE BONIS (P.I./ C.F. DBNLSN87D09G687I)

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Con ricorso depositato in data 11 luglio 2023, il debitore ALESSANDRO DE BONIS ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni, allegando la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII, ed in particolare: - dichiarazioni dei redditi dei tre anni precedenti, - relazione sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, - elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto, - relazione dell'OCC dott. Jessica Dal Canto sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

2. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza del ricorrente persona fisica (Campiglia Marittima).

3. Il ricorrente non svolge e non ha mai svolto attività di impresa e non è quindi assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

4. Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII; in particolare,



- il ricorrente (persona fisica) ha una esposizione debitoria complessiva (escluse le spese del presente procedimento) di euro 67.669,43 così ripartita:

- Deutsche Bank S.p.A. (adesso REVALEA SPA): € 28.637,92 in chirografo, in relazione al finanziamento n. 815182301;
- Findomestic Banca S.p.A. (adesso IFIS NPL S.p.A.): € 19.310,40 in chirografo, in relazione al Finanziamento n. 20220060290646;
- Compass Banca S.p.A.: € 14.381,63 in chirografo, in relazione al Finanziamento n. 22082242 [REDACTED]
- Agenzia delle Entrate: € 2.532,20, di cui € 2.327,49 in privilegio e € 204,71 in chirografo, derivanti da Irpef, bollo auto, diritto camerale, Inail;
- Agenzie Entrate Riscossione: € 48,12 in chirografo relativamente a aggi e diritti di notifica;
- Comune di Campiglia Marittima: € 246,20, di cui € 211,00 in privilegio e € 35,20 in chirografo, rispettivamente relativi a TARI e Refezione scolastica.

- il patrimonio del ricorrente sia attualmente composto, oltre che dal reddito da lavoro dipendente (stipendio netto mensile di circa euro 1.200,00), unicamente dall'autovettura Volkswagen 6R, immatricolata nel 2015, targata EZ104SX di valore irrisorio ed usata dall'esponente per recarsi a lavoro e per le esigenze familiari primarie;

In più, l'istante riceve dall'INPS l'importo di € 324,00 a titolo di indennità per la grave patologia di cui è affetto il figlio [REDACTED] nonché l'importo di € 270,00 quale assegno unico;

- l'istante vedrà accrescere le proprie disponibilità liquide nella misura di Euro 3.000,00 all'apertura della procedura, mediante erogazione effettuata dalla compagna [REDACTED] a titolo di liberalità, per garantire almeno la copertura delle spese della procedura;

- il ricorrente vive in un immobile, condotto in locazione, sito in Campiglia Marittima, Via Indipendenza n. 68, unitamente al figlio [REDACTED] alla compagna, [REDACTED] la quale percepisce reddito da lavoro dipendente (stipendio netto mensile di circa euro 1.280,00) e sostiene rate mensili per finanziamenti personali pari a circa € 450,00;

- le spese necessarie per il dignitoso sostentamento del nucleo familiare del ricorrente, complessivamente pari ad € 2.600,00

Risulta evidente che il patrimonio ed i redditi del ricorrente, al netto delle spese necessarie per il mantenimento proprio e dei familiari, non consentono di far fronte alla ingente esposizione debitoria.

5. La relazione del professionista nominato a svolgere la funzione di organismo di composizione della crisi contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente nonché il giudizio – positivamente espresso - sulla completezza e



attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. L'OCC ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'articolo 269, III comma, CCII all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

6. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di O.C.C. dott. Jessica Dal Canto.

7. La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento. Non può, quindi, escludersi dalla liquidazione, la vettura, restando, comunque, salva la facoltà per il liquidatore di chiedere l'autorizzazione al GD a rinunciare alla liquidazione dei detti beni ove essa risulti antieconomica. Quanto ai veicoli sopra indicati, la prospettata necessità di avvalersene per l'esercizio della propria attività lavorativa, oltre che, presumibilmente, per l'espletamento delle ordinarie esigenze di mobilità, giustifica, in luogo della mancata cessione alla massa dei creditori, la non immediata consegna del bene *ex art. 270 c. 2 lett. e) CCII*.

7.1. La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).

8. È applicabile anche alla presente procedura di liquidazione controllata, l'art. 49 c. 3 lett. f), giusta il richiamo generale alle norme del titolo III effettuato dall'art. 65 c. 2 C.C.I.I., e pertanto il liquidatore dev'essere autorizzato ad accedere alle banche dati ivi contemplate.

9. Va, infine, segnalato che il divieto di azioni esecutive e cautelari "salvo diversa disposizione della legge", costituisce effetto dell'apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo al giudice dell'esecuzione o della cautela l'assunzione delle conseguenti decisioni. Peraltro, in caso di dichiarazione di improcedibilità dell'esecuzione pendente, avente ad oggetto l'abitazione dei ricorrenti, le necessità abitative di questi ultimi giustificano la non immediata consegna dell'immobile al liquidatore *ex art. 270 c. 2 lett. e) CCII*.

**P.Q.M.**



Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di **ALESSANDRO DE BONIS, c.f. DBNLSN87D09G687I.**

- a) nomina giudice delegato il **dott. Gianmarco Marinai**;
- b) nomina liquidatore la dott. **Jessica Dal Canto**, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
- c) **Autorizza** il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
- 5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

Invita il curatore ad attenersi alle indicazioni reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate - Toscana (<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/accesso-banca-dati-dr-toscana>) utilizzando, per la formulazione della istanza, il *format* presente sulla piattaforma.

- d) ordina al debitore, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori
- e) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore **termine di gg. 60** dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- f) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione ad eccezione della vettura targata EZ104SX, la cui consegna avverrà solo al momento della vendita;
- g) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale);
- h) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;



i) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.

Così deciso in Livorno il 12/07/2023.

IL PRESIDENTE RELATORE

*Dott. Gianmarco Marinai*

